

CITTA' DI IVREA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REP. N. _____

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI IVREA E GLI ENTI
ED ASSOCIAZIONI SERRA MORENA APS, UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, FAGIOLATA
BENEFICA RIONE SAN LORENZO, ASD NORDIC WALKING ANDRATE,
GESSETTI COLORATI, CIRCOLO LEGAMBIENTE DORA BALTEA,
IVREA CANOA CLUB A.S.D. E ASD SPECIALMENTE PER LA CURA E
LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO LA POLVERIERA.**

L'anno **duemilaventi**, addì

In Ivrea, con la presente scrittura privata a valere per ogni effetto di legge;

- in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 92 del 16.04.2019,
esecutiva ai sensi di legge;

TRA

- il **COMUNE DI IVREA**, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 1 –
Codice fiscale 00519320014 – rappresentato ai fini della stipula del
presente contratto da Nolesio Jgor nato a Savona (SV) il 10.08.1973-
Dirigente del Comune di Ivrea domiciliato per la carica presso il Comune di
Ivrea, il quale dichiara di comparire e di agire in questo atto,
esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Ivrea che
Egli rappresenta;

E

- **Serra Morena APS** - C.F. 93032860012 avente sede legale in Ivrea (TO)

Via Lago San Michele n. 15, rappresentata da **Roberto Danieli** nato a Torino (TO) il 04/09/1967 e domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'ente, ed autorizzato alla stipula del presente atto (**Capofila del presente Patto**);

- Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Torino (Laboratorio GEODIDALAB) - C.F./P.I. 80088230018 -020995500100

avente sede legale in Torino (TO) Via Valperga Caluso n. 35, rappresentato dal Prof. Rodolfo CAROSI nato a Cascina (PI) il 3 aprile 1959 e domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'ente, ed autorizzato alla stipula del presente atto;

- Fagiolata Benefica Rione S.Lorenzo - C.F. 93007350015 avente sede legale in Ivrea (TO) Via Lago San Michele n. 15, rappresentata da Enrico Boni nato a Ivrea (TO) il 25/09/1942 e domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'ente, ed autorizzato alla stipula del presente atto;

- ASD Nordic Walking Andrate - C.F. 93034270012 avente sede legale in Andrate (TO) Piazza Frascetto, rappresentata da Ute Erika Ludwig nata a Leipzig (D) il 30/11/1943 e domiciliata ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'ente, ed autorizzata alla stipula del presente atto;

-Associazione Gessetti Colorati – C.F. 93042180013 avente sede legale in Ivrea (TO) Canton Gregori, 1 rappresentata da Giovanni Frontalini nato a Osimo (AN) il 14/07/1948 e domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'ente, ed autorizzato alla stipula del presente atto;

- Circolo Legambiente Dora Baltea ODV - C.F. 93026730015 avente sede legale in Ivrea (TO) Via Baltea n. 40/B, rappresentato da Mirko Franceschinis nato a Ivrea (TO) il 20/04/1973 e domiciliato ai fini del

presente atto, presso la sede legale dell'ente, ed autorizzato alla stipula del

presente atto;

- **Ivrea Canoa Club A.S.D** - C.F./P.I. 08370770011 avente sede legale in

Ivrea (TO) Via Dora Baltea n. 1D, rappresentata da Mario Angelo Di Stazio

nato a Edolo (Bs) il 25.05.1951 e domiciliato ai fini del presente atto, presso

la sede legale dell'ente, ed autorizzato alla stipula del presente atto;

- **ASD Specialmente**– C.F. 93049730018 avente sede sociale in Romano

Canavese (TO) Via Regina Margherita 15/B, rappresentata dalla sig.ra

Federica Pavetto nata ad Ivrea (TO) il 14.06.1977 in qualità di presidente e

domiciliata ai fini del presente atto, presso la sede dell'associazione, ed

autorizzata alla stipula del presente atto

Di seguito denominati anche “Soggetti proponenti”.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – SCOPO DEL DOCUMENTO

Premesso:

— che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di

sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la

Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli

e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

— che in accoglimento di tale principio è stato approvato il “Regolamento

sulla collaborazione tra cittadini e Comune di Ivrea per la cura e

valorizzazione dei beni comuni urbani” (di seguito anche “regolamento

comunale”) con delibera n. 28 del Consiglio Comunale del 26 giugno

2014, che si richiama integralmente e costituisce parte integrante del

presente Patto, nonché si allega al presente Patto (all. A);

— che il suddetto regolamento prevede la possibilità per soggetti privati di avanzare proposte per la definizione di patti di valorizzazione;

— che l'art. 5 del regolamento comunale definisce il contenuto del Patto di collaborazione e, in particolare, prevede che le parti definiscano obiettivi, durata, modalità di azione, ruoli e fruizione pubblica del bene, garanzie, responsabilità, forme di sostegno e misure di pubblicità del progetto;

— dato atto che in data 20 gennaio 2020 prot. n. 4096 è pervenuta dettagliata proposta di patto di valorizzazione da parte delle associazioni citate in premessa.

Il presente documento costituisce il Patto che le associazioni e gli enti sopra elencati (di seguito "Soggetti proponenti") stipulano con il Comune di Ivrea per la cura e la valorizzazione del parco denominato "La Polveriera" situato ad Ivrea in via Lago San Michele nr. 15, e delle vicine aree ambientali pertinenti (come specificati all'art.5). Eventuali modifiche del presente patto potranno essere concordate tra le parti e dovranno essere definite in forma scritta.

ART. 2 - OBIETTIVO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

L'obiettivo del Patto, in ottemperanza ed in esecuzione a quanto definito nel regolamento, è quello di supportare il Comune nel mantenere il parco aperto al pubblico, valorizzando a livello sociale l'intera struttura.

I benefici di tale accordo sono:

- per la cittadinanza: fruire della struttura comunale con accesso al Lago San Michele;
- per l'assetto urbano: valorizzazione dell'area a valenza ambientale e sociale.

Le parti firmatarie riconoscono il valore collettivo e ambientale del Parco e del Lago San Michele. Per questo intendono proseguire il partenariato che prevede anche lo sviluppo di iniziative specifiche di carattere ambientale, scientifico, ricreativo e sociale. Per questo le parti promuovono un uso della struttura compatibile con la natura e il paesaggio e concorrono con azioni concrete per la riqualificazione e rilancio dell'area.

ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività

Il patto di valorizzazione prevede i seguenti impegni a carico delle parti:

Per i Soggetti proponenti in solido:

- apertura giornaliera dei cancelli del parco (secondo orari affissi e concordati con l'Amministrazione comunale) per l'accesso libero al pubblico;
- manutenzione ordinaria e pulizia dell'area verde e delle strutture in uso, tali attività consistono in generale ::
 1. manutenzione ordinaria del verde (es raccolta foglie, eliminazione infestanti, pulizia e taglio erba, rami bassi) piccole riparazioni a

	strutture e arredi;	
	2. controllo e segnalazione eventuali problematiche a strutture e aree verdi	
	3. controllo e segnalazione di eventuali problematiche relative alle aree verdi e o alla pericolosità statica degli alberi.	
	Ogni attività di cura e manutenzione sarà svolta secondo specifici accordi definiti al tavolo di coordinamento per la valorizzazione del parco:	
	<ul style="list-style-type: none"> • accoglienza e apertura spazi interni al pubblico che ne fa richiesta (cittadini, associazioni) secondo modalità accordati con l'Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune di Ivrea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • promozione del parco attraverso iniziative rivolte al pubblico, secondo le vocazioni statutarie delle Associazioni proponenti nonché in rete con altre associazioni esterne al patto, per una maggiore attrattiva e fruizione pubblica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • sostegno ad iniziative di riqualificazione ambientale, tutela ambientale del parco, del lago e delle sue pertinenze nel ruolo che può competere ai proponenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • sostegno ad iniziative a favore delle fasce deboli della società. 	
	Per il Comune di Ivrea:	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione straordinaria impianti (riscaldamento, acqua, luce, servizi) e strutture (fabbricati e opere murarie esterne); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione straordinaria verde (es. controllo stabilità e potatura alberi); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • servizi (raccolta rifiuti e sfalci da isola ecologica, pulizia settimanale; bagni pubblici e relative forniture di materiale igienico-sanitario); 	

• monitoraggio e controlli periodici: stato delle strutture e dei fabbricati

• per l'ambiente: promuovere o favorire politiche di tutela ambientale;

• pubblicità sui propri canali social del Parco La Polveriera e degli

eventi organizzati nell'ambito del patto.

Tutti gli interventi sopracitati saranno pianificati compatibilmente con gli obiettivi e le risorse annualmente rese disponibili a bilancio.

ART. 4 - RIFERIMENTI

I Soggetti proponenti che hanno sede all'interno della struttura sono:

- Serra Morena APS (Capofila del presente Patto);
- GEODIDALAB – Laboratorio del Dipartimento di Scienze della Terra- Università degli Studi di Torino;
- Benefica Fagiolata di San Lorenzo;

Gli altri soggetti del Patto, con sede esterna al Parco, sono:

- ASD Nordic Walking Andrate;
- Associazione Gessetti Colorati;
- Circolo Legambiente Dora Baltea ODV;
- Ivrea Canoa Club ASD;
- Specialmente Associazione sportiva dilettantistica;

In allegato (Allegato B) la descrizione delle associazioni e delle attività svolte nel parco.

I riferimenti operativi dei Soggetti proponenti sono:

- "Gruppo Eventi" è costituito dai volontari che si occupano di questioni relative alla fruizione pubblica della struttura (apertura parco, accoglienza sala convegni, calendario eventi ecc) e la valorizzazione del parco;

- “Gruppo Manutenzione” è costituito dai volontari che si occupano delle questioni relative alla manutenzione ordinaria di parco e strutture.

In ogni caso, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del regolamento, i soggetti sottoscrittori del presente Patto, in rappresentanza degli Enti sopra indicati, rappresentano nei rapporti con il Comune i soggetti che assumono l’impegno di svolgere gli interventi di cura e di valorizzazione dei beni oggetto del presente patto.

I riferimenti operativi degli Uffici comunali sono:

- “Ufficio Gestione del Patrimonio” e “Ufficio Verde” per questioni relative rispettivamente alla gestione patrimoniale dell’immobile e per le manutenzioni dell’area verde;
- “Ufficio Turismo e Manifestazioni” per questioni relative ad attività ed eventi nel parco e per richieste di soggetti terzi di utilizzo della sala convegni o del parco.

Gruppi e Uffici potranno riunirsi all’occorrenza per concordare piani e aspetti specifici di attività che rientrano nel perimetro del presente accordo.

Le parti stabiliscono la costituzione di un Tavolo di Coordinamento del Patto formato da un rappresentante per ognuno dei soggetti proponenti di cui al precedente art. 4, un rappresentante per ogni ufficio comunale di cui sopra oltre ad un rappresentante dell’Amministrazione Comunale.

Tale Tavolo ha il compito di esaminare qualsivoglia questione (generale e/o urgente) attinente all’esecuzione del presente Patto ed al suo andamento (quali, ad esempio, criticità, nuove opportunità e/o eventuali modificazioni del presente Patto), nonché alla corrispondenza tra il Patto medesimo, le attività in concreto svolte ed il pertinente regolamento comunale.

ART. 5 - SPAZIO PUBBLICO OGGETTO DEL PATTO:

Lo spazio pubblico di proprietà comunale oggetto del presente Patto si compone di:

- area Parco La Polveriera (Foglio 24 part. 234-235) comprensiva degli edifici, nei limiti di disponibilità dei locali oggetto del presente patto: casa custode, sala convegni con ufficio e magazzino, locale servizi e docce;
- aree esterne al muro perimetrale (Foglio 24 part 105): argini del lago, approdo e darsena barche, sentieri o altri passaggi di interesse pubblico.

L'edificio adibito a sala convegni dispone delle seguenti attrezzature:

- sedie in fila per la sala convegni (8 file da 4 posti), 10 sedie singole e 7 con senza rotelle;
- 4 tavoli bianchi e 1 tavolo in legno;
- 5 mobili con ripiani espositori;
- 1 armadio basso con ante chiudibile;
- tende per porte e finestre e schermo per proiettore;
- tutto l'occorrente per la pulizia della sala convegni;
- ripiani in metallo (magazzino);
- una cassettera da ufficio;
- scrivania e mobile a ripiani.

I Soggetti proponenti possono utilizzare i beni sopra indicati nei limiti di quanto pattuito nel presente Patto. Con la sottoscrizione del presente patto e con la contestuale consegna delle chiavi degli immobili i beni sopra indicati sono messi nella disponibilità dei soggetti proponenti. Il Comune si

riserva, in ogni caso, la facoltà di utilizzare (in modo esclusivo o condiviso con i Soggetti proponenti) i menzionati beni, per attività e/o eventi di interesse pubblico correlati alla valorizzazione del territorio, previa condivisione in apposita riunione del Tavolo di Coordinamento.

Restano in capo all'Amministrazione comunale i poteri di accesso ed utilizzo dei beni oggetto del presente patto per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché di controllo e vigilanza sull'operato dei proponenti.

ART. 6 - DURATA E SOSPENSIONE

La proposta del presente Patto di valorizzazione prevede un periodo di validità dalla stipula sino al 30 giugno 2023.

In ogni momento le parti, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o posta raccomandata, possono temporaneamente sospendere la collaborazione: da parte del Comune a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate o previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, da parte dei soggetti proponenti per temporanea impossibilità a svolgere le attività previste negli artt. 3 e 7, o per il venire a meno del concetto di libero volontariato su cui si basa il Patto.

Il Comune può, in ogni caso, decidere la conclusione anticipata del presente Patto (ex art. 5, comma 2, let. b) del regolamento) per:

- ragioni di pubblico interesse e/o sopravvenute comprovate necessità di interesse pubblico.
- mancato adempimento parziale o totale agli impegni assunti, con particolare riferimento alla cura e manutenzione delle aree oggetto del presente Patto di cui ai punti precedenti

In caso di mancato adempimento parziale o totale agli impegni assunti (di cui, in particolare, agli artt. 3 e 7) da parte di tutti i Soggetti proponenti, o anche solo di uno o più, ha la facoltà di far venire meno il presente Patto con tutti i Soggetti proponenti ovvero con i soli soggetti ritenuti inadempienti, definendo unilateralmente e con atto scritto da parte della Giunta Comunale l'esclusione dal Patto dei medesimi soggetti inadempienti.

Le associazioni proponenti possono richiedere la conclusione anticipata del presente Patto venissero a meno i principi di trasparenza, reciproca fiducia e informalità enunciati nel Regolamento comunale n. 28 del 26 giugno 2014.

La conclusione anticipata tra le parti va comunicata formalmente almeno 60 giorni prima della data d'entrata in vigore.

ART. 7– USO DELLE STRUTTURE

L'uso dei beni oggetto del Patto è così sinteticamente regolamentato:

- il Parco è aperto al pubblico negli orari diurni, sei giorni della settimana su sette;
- orari di apertura serali come eventuali chiusure stagionali saranno definite al tavolo di coordinamento in funzione delle esigenze pubbliche e delle disponibilità di volontari
- sala convegni e parco sono disponibili per eventi pubblici;
- la casa custode, composta da stanza accoglienza, e altre stanze adibite a magazzino sono a disposizione delle associazioni del patto;
- il locale adibito a spogliatoio è a disposizione dei volontari del

	Gruppo Manutenzione del parco e al pubblico sotto l'autorizzazione	
	dell'Ufficio Tecnico e Manifestazioni;	
	<ul style="list-style-type: none"> • i Servizi igienici sono aperti al pubblico e alle associazioni. 	
	Tutti i locali e beni sopra riportati dovranno essere utilizzati dai soggetti	
	proponenti nell'ambito delle attività di cui al presente Patto e delle norme	
	d'uso; i Soggetti proponenti sono quindi responsabili dell'uso dei medesimi	
	beni nel rispetto degli scopi del presente patto.	
	Ulteriori dettagli saranno oggetto di specifici accordi e regolamenti tra le	
	parti.	
	Il Parco della Polveriera, la sala convegni o altri spazi adibiti a riunioni	
	possono essere utilizzati per eventi organizzati ad ingresso libero o altri	
	appuntamenti compatibili con gli spazi e l'ambiente. Gli eventi devono	
	rispettare le indicazioni di agibilità per manifestazioni di carattere pubblico e	
	nei limiti del piano di sicurezza che sarà di volta in volta sottoscritto e	
	presentato all'Ufficio Turismo e Manifestazioni da parte dei Soggetti	
	organizzatori degli eventi.	
	Gli organizzatori di eventi, siano essi le associazioni proponenti come	
	associazioni terze assumono la responsabilità della gestione di qualsiasi	
	evento/manifestazione organizzato e si fanno carico della gestione della	
	sicurezza e delle emergenze.	
	L'autorizzazione ai Soggetti organizzatori allo svolgimento di eventi	
	organizzati nel parco o nei locali è rilasciata dall'Ufficio Turismo e	
	Manifestazioni cui spetta anche la gestione economica generata	
	dall'eventuale pagamento di canoni di affitto strutture e l'erogazione del	
	relativo servizio.	

Al termine del presente Patto di Valorizzazione, il parco e le strutture dovranno essere restituite in buono stato di conservazione, funzionanti e utilizzabili, senza pretesa alcuna da parte dell'utilizzatore. La riconsegna dovrà comprendere anche le attrezzature eventualmente sostituite, riparate o migliorate dai soggetti di cui al capoverso precedente, senza alcun onere a carico del Comune di Ivrea.

Qualsiasi danno arrecato alle strutture durante l'esercizio delle attività organizzate dai Soggetti proponenti il presente Patto, o per cause a queste inerenti, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dal gruppo proponente a proprie spese.

Gli arredi e suppellettili non di proprietà dell'Amministrazione comunale, nonché le eventuali attrezzature portate nel parco, dovranno essere rimosse a spese dei Soggetti proponenti il presente patto al termine del progetto, con il conseguente smaltimento e ripristino dei siti.

Alla conclusione del Presente Patto, ai Soggetti proponenti non sarà riconosciuto nessun diritto e/o compenso, pertanto nulla potranno pretendere dal Comune quale corrispettivo dell'eventuale incremento di valore dovuto alle attività praticate o migliorie effettuate, salvo diversa deliberazione comunale in merito all'acquisizione al patrimonio dell'ente delle strutture installate ed eventuale conseguente valutazione del loro valore economico.

Nell'ambito delle attività oggetto del presente Patto i Soggetti proponenti potranno coinvolgere soggetti terzi, sotto la propria responsabilità, e con oneri di vigilanza su quanto realizzato. I soggetti proponenti sopra indicati possono svolgere le attività ed utilizzare i beni come definiti nel presente

Patto. In caso di coinvolgimento a qualsiasi titolo di soggetti terzi unitamente ad uno o più soggetti proponenti, dovrà essere data apposita comunicazione al Comune da parte dei soggetti proponenti coinvolti, i quali in ogni caso, interloquiranno con il Comune e saranno responsabili per le correlate attività.

I soggetti terzi coinvolti e le correlate attività dovranno essere comunicati al Comune da parte dei soggetti proponenti con contestuale esibizione di copia delle polizze assicurative stipulate, così come previsto dall'art. 9.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Le spese delle utenze degli impianti centralizzati di acqua, energia e riscaldamento sono a carico del Comune di Ivrea che si riserva di richiedere il rimborso dei costi, qualora si riscontrasse un aumento superiore al 30% rispetto al massimo spesa storicamente pattuito (4.000,00 €).

Le spese sostenute dalle associazioni e finalizzate alla manutenzione e valorizzazione delle strutture potranno essere oggetto di rimborso da parte del Comune di Ivrea nei limiti indicati dal presente patto e previo accordo tra le parti.

Il contributo del Comune potrà essere erogato a copertura spese per

- acquisto materiali e strumenti per la manutenzione del verde e delle strutture;
- materiali o spese per iniziative di valorizzazione e di promozione pubblica del parco;

Si aggiungono a queste le coperture assicurative per attività di volontariato in convenzione con le amministrazioni pubbliche (art 18 D.L.117/2017) che verranno rimborsate dal Comune di Ivrea.

L'importo annuo massimo previsto del contributo comunale è di 3.000,00 €.

Il contributo potrà essere erogato in due tranches: la prima in acconto nella misura del 30% al momento della sottoscrizione del presente patto, ed inizio anno per gli anni successivi, il residuo a rendiconto delle azioni, fino a concorrenza delle spese sostenute e documentate. A livello progettuale viene consegnata una relazione finale di spese e lavori svolti.

I Soggetti proponenti sollevano il Comune dalle funzioni operative e si impegnano a operare sempre in ottica del risparmio .

E' nella facoltà dei Soggetti proponenti richiedere libere donazioni a supporto delle attività svolte.

Il Comune partecipa alla promozione e alla pubblicità del progetto anche tramite i propri canali istituzionali (sito, conferenze stampa, attività), tramite l'affissione di cartelli con regolamento e citazione dei Soggetti proponenti.

ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE, RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Patto (di cui, in particolare, agli artt. 3 e 7), tutti i Soggetti proponenti dichiarano di aver stipulato idonee polizze assicurative contro infortuni e per la responsabilità civile per danni a cose e/o persone, che sono esibite al Comune contestualmente alla stipulazione del presente Patto entro n. 15 giorni dalla stipulazione del presente bando (così come indicato dall'art. 5, let. e) e all'art. 20, comma 3 del Regolamento).

Le parti, ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale (così come definito dall'art. 3

del Regolamento Comunale).

L'Amministrazione comunale risponderà esclusivamente per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'ambito degli impegni, delle attività oggetto del presente Patto (di cui in particolare all'art. 3) e dei beni pubblici interessati, esonerando i Soggetti proponenti da qualsivoglia responsabilità.

I Soggetti proponenti, ognuno in relazione alle specifiche attività svolte e anche qualora siano coinvolti soggetti terzi, risponderanno (in solido con l'eventuale soggetto terzo interessato) per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, per dolo o colpa, nell'ambito degli impegni e delle attività oggetto del presente Patto (di cui in particolare agli artt. 3 e 7), esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità.

Il Comune fornirà ai Soggetti proponenti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del regolamento comunale).

I soggetti proponenti sono tenuti a rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza ed a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della pertinente normativa (così come definito dall'art. 20, comma 2 del regolamento).

I soggetti proponenti, così come definito all'art. 21, comma 2, del regolamento, assumono ai sensi dell'art. 2051 c.c. la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Le parti stabiliscono che per eventuali controversie relative al presente

Patto ed all'esecuzione del medesimo è competente il Foro di Ivrea.

Art. 10 - FORME DI RICONOSCIMENTO, PUBBLICITA' E

TRASPARENZA

Al fine di favorire la diffusione e il radicamento delle pratiche di cura, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, il Comune pubblicherà sul proprio Sito istituzionale il Parco della Polveriera e gli eventi organizzati nell'ambito del progetto, nonché su altri strumenti informativi a propria disposizione e contribuirà a realizzare un cartello recante le regole del parco e i ringraziamenti ai Soggetti volontari che prendono parte al progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Il Comune di Ivrea - Il Dirigente dell'Area Tecnica

Jgor NOLESIO

P. Associazione Serra Morena APS

Il Legale Rappresentante - Roberto DANIELI

P. Il Dipartimento di Scienze della Terra – Università degli Studi di

Torino (Laboratorio GEODIDALAB)

Il Legale Rappresentante - Prof. Rodolfo CAROSI

P. Fagiolata Benefica Rione S. Lorenzo

Il Legale Rappresentante – Enrico BONI

P. ASD Nordic Walking Andrate

Il Legale Rappresentante - Ute Erika LUDWIG

P. Associazione Gessetti Colorati di Ivrea

Il Legale Rappresentante Giovanni FRONTALINI

P. Circolo Legambiente Dora Baltea ODV

Il Legale Rappresentante – Mirko FRANCESCHINIS

P. Ivrea Canoa Club A.S.D.

Il Legale Rappresentante - Mario Angelo DI STAZIO

P. ASD. Specialmente;

Il Legale Rappresentante - Federica Pavetto

Allegati:

A Atti descrittivi degli enti firmatari e delle attività svolte nel parco.